

SENTENZA  
N.  
R.G.  
CRON.  
REP.



**TRIBUNALE DI PAVIA**  
**- SEZIONE LAVORO -**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il TRIBUNALE, in funzione di Giudice del Lavoro**  
all'udienza del giorno 4 dicembre 2014  
nella causa n. 693/2014 RG

promossa da  
(c.f.: ) elettivamente  
domiciliato in Pavia, Via Carpanelli n. 9, presso lo studio dell'Avv. Marco  
Dagradi, che la rappresenta e difende nel presente giudizio, giusta procura  
in calce al ricorso

ricorrente

contro

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
(c.f.: 80185250588), in persona del Ministro in carica, rappresentato e  
difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, presso i cui  
uffici, in Milano, Via Freguglia n. 1, è elettivamente domiciliato, ex art. 176  
c.p.c.

resistente

visto l'art. 429 c.p.c., ha pronunciato sentenza con il seguente

**DISPOSITIVO**

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Pavia, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente  
pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:

- accoglie il ricorso;
- per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente alla erogazione del  
trattamento economico previsto dal CCNL Scuole - Istituti Pubblici  
nei periodi dal 01.03.2011 al 30.06.2011; dal 26.10.2011 al



30.06.2012; dal 21.09.2012 al 30.06.2013; dal 01.09.2013 al 31.10.2013;

- conseguentemente, condanna parte convenuta al pagamento delle retribuzioni e dei ratei di tredicesima non erogati per i predetti periodi, pari ad Euro 40.425,72 lordi, oltre interessi legali e rivalutazione dalle scadenze al saldo;
- spese compensate.

#### **CONTESTUALE MOTIVAZIONE**

Con ricorso ex art. 414 c.p.c., la ricorrente deduce di far parte della categoria del personale precario della scuola, assunto annualmente alle dipendenze del Ministero convenuto, quale docente di scuola primaria, fin dal 01.09.2008, come risulta dai contratti di lavoro a tempo determinato prodotti in atti (sub docc. 1 - 6 fascicolo ricorrente).

Tutti i contratti in questione hanno previsto l'inquadramento della ricorrente quale docente di scuola primaria, CCNL Scuole e Istituti Pubblici, con retribuzione mensile che, con decorrenza dal 01.09.2009, è pari ad Euro 1.622,44 (docc. 14 - 15 fascicolo ricorrente).

Nell'autunno 2010, la ricorrente veniva a conoscenza della indizione, da parte della Seconda Università degli Studi di Napoli, di un concorso pubblico per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in "Rappresentazione, tutela e sicurezza dell'ambiente e delle strutture e governo del territorio" - 26° ciclo - di durata triennale, cui decideva di partecipare.

In data 27.01.2011, veniva approvata la graduatoria di merito del concorso pubblico, cui la ricorrente aveva partecipato, e che la vedeva vincitrice. La stessa, pertanto, veniva ammessa al predetto corso di dottorato di ricerca, bandito con D.R. n. 2325 del 26.10.2010 (doc. 7 fascicolo ricorrente).

Evidenzia la ricorrente che l'ammissione al corso di dottorato di ricerca presso l'Università di Napoli non ha previsto la borsa di studio.

In data 10.02.2011 la ricorrente presentava richiesta di iscrizione per pubblico dipendente al corso di dottorato di ricerca (doc. 8 fascicolo ricorrente).

Il Ministero convenuto e, per esso, la Direzione Didattica Statale "Il Circolo" di Voghera, in data 22.02.2011, a seguito di domanda di congedo straordinario presentata dalla ricorrente - in quanto ammessa al corso per dottorato di ricerca - in data 18.02.2011, con decreto n. 65 - prot. n. 286 - disponeva il collocamento della ricorrente in congedo straordinario per dottorato di ricerca senza borsa di studio dal 01.03.2011 al 30.06.2011 e disponeva che alla ricorrente spettasse l'intero trattamento economico. Inoltre, veniva previsto che il periodo di congedo straordinario fosse riconosciuto anche ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza (doc. 9 fascicolo ricorrente).



In seguito, in data 25.02.2011, alla ricorrente veniva trasmesso decreto n. 65 - prot. n. 286 - emesso in sostituzione del precedente di pari numero e data, con il quale la Direzione Didattica Statale "Il Circolo" di Voghera, pur collocando la ricorrente in congedo straordinario per dottorato di ricerca senza borsa di studio dal 01.03.2011 al 30.06.2011, disponeva che nel periodo di congedo straordinario alla ricorrente non spettasse alcun trattamento economico, ma che tale periodo venisse riconosciuto solo ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza (doc. 10 fascicolo ricorrente).

La ricorrente era collocata in congedo straordinario per dottorato di ricerca senza borsa di studio anche con riferimento ai successivi periodi dal 27.10.2011 al 30.06.2011; dal 21.09.2012 al 30.06.2013; dal 01.09.2013 al 31.10.2013, nuovamente senza riconoscimento di alcun trattamento economico (docc. 11 - 13 fascicolo ricorrente).

La ricorrente impugna i predetti provvedimenti e chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *"accertata e dichiarata l'illegittimità dei decreti n. 65 - prot. 286 del 22.02.2011; n. 97 prot. 2995/B6 del 27.10.2011; n. 80 - prot. 2007/B6 del 24.09.2012; n. 6343 - prot. 3779/f.p. del 24.09.2013 con cui le direzioni scolastiche in premessa indicate e per esse il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) quale datore di lavoro ha negato alla ricorrente il trattamento retributivo spettante quale docente di scuola primaria per il periodo 01.03.2011/31.10.2013 coincidente con il periodo di congedo straordinario per dottorato di ricerca senza borsa di studio presso la Scuola Secondaria Università degli Studi di Napoli, visti i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in relazione agli anni scolastici di cui è causa ed in premessa indicati e cioè 01.03.2011 / 30.06.2011; 26.10.2011 / 30.06.2012; 21.09.2012 / 30.06.2013; 01.09.2013 / 31.10.2013 dichiarare il diritto della ricorrente alla erogazione del trattamento economico previsto dal CCNL Scuole - Istituti pubblici per i docenti di scuola primaria per il periodo 01.03.2011 / 31.10.2013 e comunque per il periodo di vigenza dei contratti a termine stipulati e più sopra citati e cioè 01.03.2011 / 30.06.2011; 26.10.2011 / 30.06.2012; 21.09.2012 / 30.06.2013; 01.09.2013 / 31.10.2013, condannando conseguentemente il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), in persona del Ministro in carica pro tempore - Viale Trastevere, 76/A - Roma - e domicilio di legge Avvocatura dello Stato di Milano - Palazzo di Giustizia - Via Freguglia n. 1 - Milano al pagamento a favore della ricorrente dei trattamenti retributivi maturati per il suddetto periodo, così come in premessa indicati, conteggiati in € 40.425,72 lordi o, in subordine, nella somma di € 37.316,12 lorda o di quella maggiore o minore somma da accertarsi in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo".*

Si costituiva ritualmente in giudizio il Ministero convenuto, chiedendo il rigetto del ricorso introduttivo.



Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento.

La materia del congedo straordinario per i dipendenti pubblici ammessi a corsi di dottorato di ricerca è disciplinata dall'art. 2, Legge 476/1984, e dall'art. 52, comma 57, Legge 448/2001, che ha in parte integrato la Legge 476/1984.

L'art. 2 della Legge 476/1984 prevede che *“il pubblico dipendente ammesso ad un corso di dottorato di ricerca è collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste”*.

L'art. 52, comma 57, Legge 448/2001, ha previsto che *“in caso di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca senza borse di studio o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo”*.

L'art. 18 CCNL Scuola – Istituti Pubblici prevede che *“il dipendente può essere collocato in aspettativa anche per motivi di studio, ricerca o dottorato di ricerca”*.

La fonte collettiva non prevede distinzioni tra personale di ruolo e personale non di ruolo.

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, D. Lgs. 368/2001, rubricato *“principio di non discriminazione”*, *“Al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine”*.

A livello comunitario, il principio di non discriminazione è previsto dalla clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva 1999/70/CE secondo cui *“per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato”*.

Aderendo alla giurisprudenza di merito che ha statuito sul punto (Tribunale di Ancona, sentenza del 16.10.2013; Tribunale di Verona, sentenza del 26.05.2011; Tribunale di Busto Arsizio, sentenza del 15.05.2009, Tribunale di Biella, ordinanza del 19.06.2012), si ritiene che la disposizione dell'art. 2, Legge 476/1984, siccome integrato dall'art. 52, comma 57, Legge



448/2001, debba essere interpretata alla luce del principio di parità di trattamento del lavoratore a tempo determinato e del lavoratore a tempo indeterminato, espressamente sancito dalla normativa nazionale (art. 6, D. Lgs. 368/2001) e comunitaria (Direttiva 99/70/CE).

In forza di tali principi, dalla previsione dell'obbligo di ripetizione degli importi erogato nel caso in cui "Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo", previsto dall'art. 2, Legge 476/1984, non può essere derivata la delimitazione della sfera di applicabilità della disposizione normativa in esame ai soli lavoratori assunti a tempo indeterminato.

La previsione normativa più volte citata, infatti, ha una funzione deterrente nei confronti dei dipendenti di ruolo dimissionari, ma non può significare, in assenza di una specifica previsione di legge in tal senso, che debba essere negato al lavoratore assunto a tempo determinato il diritto al beneficio economico.

Alla luce di quanto sopra, deve essere riconosciuto il diritto della ricorrente a fruire del congedo straordinario per la partecipazione al corso per dottorato di ricerca, con la conservazione del trattamento economico, dovuto per tutto il periodo di sospensione dell'attività lavorativa, previa disapplicazione dei decreti adottati nel corso del tempo dalle Direzioni Scolastiche di Voghera, Garlasco, Broni e Rivanazzano Terme.

L'Amministrazione convenuta dovrà, pertanto, essere condannata al pagamento dell'importo lordo di Euro 40.425,72, indicato dalla ricorrente nel ricorso introduttivo e non oggetto di alcuna contestazione, a titolo di retribuzioni maturate dalla data di collocamento in congedo straordinario per dottorato di ricerca (01.03.2011) e per tutta la durata del dottorato (dal 01.03.2011 al 30.06.2011; dal 26.10.2011 al 30.06.2012; dal 21.09.2012 al 30.06.2013; dal 01.09.2013 al 31.10.2013), compresi i ratei di tredicesima mensilità, oltre interessi e rivalutazione dalle scadenze al saldo.

Spese compensate, alla luce della natura della controversia e dell'attività processuale complessivamente svolta.

Così deciso e letto nell'udienza del 4 dicembre 2014.

Il Giudice

